



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Prot. 0012715-23/11/2015-SC\_LOM-T87-P

Milano, 23 novembre 2015

Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio comunale  
All'Organo di Revisione

del Comune di Segrate

**Oggetto: Trasmissione Deliberazione Lombardia/436/2015/VSG**

A seguito della camera di consiglio del 10 novembre 2015, si trasmette la deliberazione in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Funzionario  
  
(dott.ssa Daniela Potente)





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**  
**PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa	Presidente
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Molinaro	Referendario

**nella camera di consiglio del 10 novembre 2015**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 3, commi 27-29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto l'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

**PREMESSO CHE**

Il legislatore nazionale, nel corso degli ultimi anni, ha introdotto vari vincoli ed obblighi in materia di società partecipate, al fine di limitare le ricadute negative sui bilanci pubblici



derivanti dalle perdite, talvolta reiterate, registrate dalle società partecipate da enti pubblici, nonché fenomeni elusivi nell'applicazione delle normative in materia di assunzioni di personale, affidamento di contratti pubblici e di coordinamento della finanza pubblica. In tale orizzonte normativo si pongono varie disposizioni, tra le quali l'art. 3, commi 27, 28, 29 della legge n. 244 del 2007 e l'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013 (oltre ad altre, poi abrogate dalla legge n. 147 del 2013).

Di recente, l'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e di promuovere il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha introdotto nuove disposizioni in materia di società partecipate. La citata disposizione impone, fra gli altri agli enti locali, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tale da consentire, entro il 31 dicembre 2015, la riduzione degli oneri, il miglioramento in termini di economicità ed efficienza, ovvero la cessione di quelle non coerenti con il perseguimento delle finalità dell'ente interessato. Il richiamato iter di razionalizzazione deve tener conto, in base alla norma, di predeterminati criteri (per i quali si fa riferimento al testo normativo).

Il successivo comma 612 del medesimo articolo 1 della legge 190 del 2014 dispone che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni elencate nel precedente comma 611, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

A chiusura del processo di razionalizzazione, i legali rappresentanti degli enti sopra evidenziati predispongono, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Il medesimo comma 612 dispone, inoltre, che la pubblicazione dei predetti piani e relazioni costituisce obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In particolare, l'articolo 46 del citato decreto dispone che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai*





*fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.*

**RILEVATO CHE**

- con nota del Presidente della Sezione, n. prot. 5096 del 8 maggio 2015, è stata comunicata al Comune di Segrate la mancata trasmissione del piano di razionalizzazione, e dell'allegata relazione tecnica, sollecitandone l'invio, sebbene tardivo, entro la data del 13 maggio 2015;
- anche tale ultimo termine è decorso inutilmente, senza che il suddetto comune abbia provveduto alla trasmissione dei documenti prescritti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- con nota del 29 ottobre 2015, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione regionale di controllo il deferimento in camera di consiglio al fine di accertare il riferito inadempimento;
- il Presidente della Sezione, con nota del 3 novembre 2015, ha convocato la Sezione per l'esame, in sede collegiale, dell'inadempimento del Comune di Segrate, all'invio del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- dopo la comunicazione della fissazione della camera di consiglio il Comune di Segrate, in data 9 novembre 2015, ha inviato alla Sezione il Piano di razionalizzazione delle società personale, in aderenza all'obbligo normativo

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

**ACCERTA**

la ritardata presentazione, da parte del Sindaco del Comune di Segrate, del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, e della relativa relazione tecnica, prescritta dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Segrate e pubblicata sul sito internet dell'ente locale.

Il magistrato relatore  
(dott. Donato Centrone)



Il Presidente  
(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in segreteria

**17 NOV 2015**  
Il Direttore della segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)

